



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 16 del 28/02/2017

Proposta n. 2017/154

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI GAZZOLA ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 21.4.2016, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20. FORMULAZIONE RISERVE.

LA VICE-PRESIDENTE

Premesso che:

- il Comune di Gazzola ha intrapreso il percorso di elaborazione degli strumenti urbanistici ai sensi della L.R. n. 20/2000 approvando il Piano Strutturale Comunale (PSC) ed il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) con contenuti di pianificazione operativa, rispettivamente con atti di Consiglio comunale n. 7 del 20.4.2012 e n. 3 del 4.4.2014;
- a norma dell'art. 32 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, con atto di Giunta n. 2 del 18.1.2016 il Comune di Gazzola ha approvato il Documento preliminare per una Variante al suddetto Piano Strutturale Comunale (PSC), la quale consiste nell'adeguamento del Piano al PTCP, nella modifica di alcune previsioni del PSC approvato e nell'inserimento di alcune nuove previsioni, e ha convocato la prima seduta della Conferenza di pianificazione di cui all'art. 14 della L.R. n. 20/2000 per il giorno 11.2.2016;
- la Provincia ha formalizzato le proprie valutazioni con provvedimento del presidente n. 30 del 14.3.2016, le quali sono state depositate alla seduta conclusiva della Conferenza tenutasi il 22.3.2016;

Preso atto che:

- il Comune di Gazzola, con deliberazione del Consiglio n. 10 del 21.4.2016, ha adottato, ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.R. n. 20/2000, la suddetta Variante al PSC, trasmettendo alla Provincia, con nota n. 3121 del 8.9.2016 (ricevuta al prot. prov.le n. 24787 del 9.9.2016), la documentazione di Variante al Piano per la formulazione delle eventuali riserve di cui all'art. 32, comma 7, della L.R. n. 20/2000;
- a seguito della verifica di completezza sulla documentazione trasmessa, con nota prov.le n. 25949 del 23.9.2016 sono state richieste integrazioni al Comune di Gazzola, le quali sono pervenute in allegato alle note comunali n. 3551 del 17.10.2016 e n. 3660 del 3.11.2016 (ricevute rispettivamente ai prot. prov.li n. 27821 del 18.10.2016 e n. 29063 del 3.11.2016);
- sebbene tali integrazioni non abbiano soddisfatto le richieste formulate dal competente Servizio provinciale (nota n. 28765 del 27.10.2016), dalla suddetta data del 3.11.2016 ha cominciato a decorrere il termine (120 giorni) per la formulazione delle riserve da parte della scrivente Amministrazione,

scadente quindi il 3.3.2017, con riserva di svolgere debite valutazioni in sede del presente atto (come evidenziato nella nota prov.le n. 30245 del 16.11.2016);

- del deposito del Piano è stata data comunicazione mediante pubblicazione di avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT) n. 144 del 18.5.2016 (parte seconda), integrato con avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT) n. 178 del 15.6.2016 (parte seconda), ai sensi dall'art. 14, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, anche ai fini della valutazione ambientale della Variante al Piano medesimo;

Dato atto, per quanto riguarda la competenza provinciale in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e di valutazione ambientale strategica degli stessi e delle loro Varianti, che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2008 e dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, per la valutazione ambientale degli strumenti di pianificazione comunale e loro varianti, nonché per l'espressione del parere motivato, autorità competente è la Provincia;
- l'art. 2, comma 4, della L.R. n. 13/2015, recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", precisa che *"Nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della legge regionale n. 20 del 2000, le funzioni in materia di governo del territorio ed, in particolare, quelle di pianificazione, di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi, sono esercitate secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 20 del 2000, fatto salvo il subentro della Città metropolitana di Bologna nelle funzioni della Provincia di Bologna, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 56 del 2014, e fatti salvi i casi in cui, previa apposita convenzione, la Provincia interessata richieda che sia la Regione a svolgere le funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica."*;
- il legislatore regionale ha dunque inteso mantenere immutate le funzioni e le relative competenze in materia di governo del territorio che attengono al procedimento di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, compresa la valutazione ambientale degli stessi, fino alla organica riforma della legge regionale che li disciplina;
- peraltro, a seguito del riordino territoriale operato in applicazione della L.R. n. 13/2015, questa Amministrazione non ha ritenuto di avvalersi della Regione, tramite convenzione, per l'espletamento delle funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica, in quanto il personale provinciale che, fino al 31 dicembre 2015, ha svolto le predette funzioni, non è stato né trasferito, né distaccato alla nuova Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ed energia (ARPAE), rimanendo assegnato alla medesima struttura provinciale che è ora denominata "Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività produttive";
- la recente "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015" (approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 e pubblicata sul BURERT n. 348 del 18.11.2016) ha impartito indicazioni in ordine allo svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale di piani urbanistici comunali, chiarendo che la Provincia, qualora abbia mantenuto le strutture organizzative competenti, continua a svolgere tali funzioni senza ricorrere all'istruttoria di ARPAE prevista dalla predetta DGR n. 2170/2015;
- risulta pertanto salvaguardata la continuità delle funzioni di questo Ente in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi;

Dato atto inoltre che:

- la mancata stipula dell'Accordo di pianificazione, a conclusione della fase di concertazione, non consente il ricorso alla semplificazione procedurale disciplinata dal comma 3 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000;
- in questa sede la Provincia ha il compito di verificare la conformità della Variante al PSC al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e agli altri strumenti della pianificazione sovracomunale formulando le eventuali riserve entro il termine sopra descritto;

- la Provincia è inoltre tenuta ad esprimere le proprie valutazioni in merito all'incidenza della Variante al PSC nei confronti del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT4010016 "Basso Trebbia", svolgendo un'istruttoria in merito;

Tenuto inoltre conto che con la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 recante "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)", la Regione ha dato attuazione ad alcuni principi contenuti nella normativa urbanistica ed edilizia regionale inerenti la riduzione della complessità degli apparati normativi dei piani e l'eccessiva diversificazione delle disposizioni operanti in campo urbanistico ed edilizio;

Esaminata la Relazione, depositata agli atti dell'Amministrazione, resa a conclusione dell'istruttoria svolta dal Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive", nella quale sono illustrate puntualmente le argomentazioni e le valutazioni tecnico-urbanistiche nonché quelle a carattere geologico-ambientale;

Considerato che:

- l'istruttoria anzidetta è stata svolta sulla base degli elaborati di Variante al Piano elencati in allegato n. 1 (denominato "Allegato 1 - Gazzola, elaborati V.PSC-CC 10-2016"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, cui si fa integrale rinvio per quanto non evidenziato nel presente provvedimento deliberativo, è emersa la necessità di formulare le riserve riportate nell'allegato n. 2 (denominato "Allegato 2 - Gazzola, riserve V.PSC-CC 10-2016"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- in merito alle incidenze della Variante al PSC nei confronti del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT4010016 "Basso Trebbia", tenuto conto dello Studio di incidenza trasmesso dal Comune, l'istruttoria provinciale conclude senza la necessità di formulare valutazioni poiché le nuove previsioni di Variante non interessano il sito Natura 2000 anzidetto;

Ritenuto di condividere le risultanze dell'istruttoria concludenti con la proposta di formulazione delle riserve, come riportato nell'allegato n. 2 (denominato "Allegato 2 - Gazzola, riserve V.PSC adottata CC 10-2016") parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata dalla L.R. 6 luglio 2009, n. 6 "Governo e riqualificazione solidale del territorio" e, da ultimo, dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il D.lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come successivamente modificato;
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come successivamente modificato;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 dell'allora Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante "Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990";

Visti i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla Conferenza di pianificazione, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 4 aprile 2001, n. 173;
- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2193 del 21 gennaio 2015 (pubblicata sul BURERT n. 4 dell'otto gennaio 2016, Parte seconda) recante "Art. 16 della L.R. n. 20 del 24/3/2000. Approvazione aggiornamento dell'atto di coordinamento tecnico denominato "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica", di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa 2 maggio 2007, n. 112";
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1300 del 1.8.2016 "Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell'art. 58 Elaborato n. 7 (Norme di attuazione) e dell'art. 22 Elaborato n. 5 (Norme di attuazione) del Progetto di Variante al PAI e al PAI Delta adottato dal Comitato Istituzionale Autorita' di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 5/2015";
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 e pubblicata sul BURERT n. 348 del 18.11.2016;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);

- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto dal Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a successive varianti di cui una approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006 e l'altra con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione (delle acque) del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPo), approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, e successiva prima revisione del Piano medesimo, approvata con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 1 del 3.3.2016 ad oggetto "Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015-2021";
- Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni, pubblicate con Decreto del Segretario generale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 122 del 20.6.2014 e accompagnate da misure di cautela, in vista della successiva adozione del PGRA;
- Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico Padano (PGRA), adottato con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 4 del 17.12.2015 e approvato con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 2 del 3.3.2016, riguardante il primo ciclo di pianificazione 2015-2021;
- Progetto di Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) – Integrazioni all'Elaborato 7 (Norme di Attuazione), finalizzato al coordinamento tra tale Piano e il PGRA, ai sensi dell'art. 7, comma 3 lett. a del D. lgs. n. 49/2010, adottato con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 5 del 17.12.2015;
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), in salvaguardia, adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 1180 del 21 luglio 2014;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;

Visti i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

Vista la deliberazione di Consiglio provinciale n. 23 del 30.11.2016 "Verifica di coerenza del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con i criteri definiti dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti in tema di aree non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti";

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 12 ottobre 2014;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

Sentito il Segretario generale;

Dato atto che con l'insediamento del Presidente avvenuto il 14 ottobre 2014 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2014-2018;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dal Dirigente del Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa,

1. di dare atto che negli elaborati costitutivi del PSC vigente permangono elementi di contrasto con le disposizioni della LR 20/2000 e, indirettamente, con l'Intesa formulata dalla Provincia sul PSC, e di invitare quindi il Comune a rimuovere tali difformità;
2. di formulare, ai sensi dell'art. 32, comma 7, della L.R. n. 20/2000, le riserve alla Variante al PSC del Comune di Gazzola, adottata con atto del Consiglio comunale n. 10 del 21.4.2016, così come riportate nell'allegato n. 2 (denominato "Allegato 2 - Gazzola, riserve V.PSC-CC 10-2016") parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che le stesse sono espresse con riferimento agli elaborati di cui all'allegato n. 1 (denominato "Allegato 1 - Gazzola, elaborati V.PSC-CC 10-2016"), anch'esso parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che il Comune di Gazzola, in sede di controdeduzione alle riserve, è tenuto ad adeguarsi alle medesime ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
4. di invitare il Comune di Gazzola a fornire, in sede di deduzioni, una stesura organica degli elaborati costitutivi della Variante al PSC controdedotta che evidenzia le eventuali modifiche in accoglimento delle presenti riserve e delle osservazioni avanzate dalle Amministrazioni pubbliche e dai soggetti privati di cui all'art. 32, comma 6, della L.R. n. 20/2000;
5. di inviare copia della presente deliberazione al Comune di Gazzola per gli adempimenti di competenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

LA VICE-PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PATRIZIA CALZA

con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività
Produttive**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 154/2017 del Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive ad oggetto: VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI GAZZOLA ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 21.4.2016, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20. FORMULAZIONE RISERVE., si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 24/02/2017

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali

Relazione di Pubblicazione

Provvedimento del Presidente N. 16 del 28/02/2017

Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive

Oggetto: VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI GAZZOLA
ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 21.4.2016, AI
SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20. FORMULAZIONE RISERVE..

Il su esteso provvedimento viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.

Piacenza li, 01/03/2017

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(ROSSI MARIA)
con firma digitale

DENOMINAZIONE	SCALA
QUADRO CONOSCITIVO	
QC 1v – Relazione integrativa (Quadro Conoscitivo)	/
QC 2.1v – Carta dei vincoli e delle tutele	1:10.000
QC 2.2v – Limitazioni all'uso del territorio	1:25.000 / 1:50.000
PIANO STRUTTURALE COMUNALE (VARIANTE)	
PSC 1v - Relazione	/
PSC 2v – Norme di Attuazione	/
PSC 3.1v – Aspetti strutturanti	1:10.000
PSC 3.2v – Aspetti condizionanti	1:10.000
PSC 3.3v – Carta delle strategie	1:10.000
PSC 4v – Fattibilità geologica per la azioni di piano – Relazione integrativa	/
PSC 4.01v – Fattibilità geologica per la azioni di piano. Gazzola	1:5.000
PSC 4.06v – Fattibilità geologica per la azioni di piano. C.na Raviola	1:5.000
PSC 4.07v – Fattibilità geologica per la azioni di piano. Bosco di Sopra	1:5.000
PSC - Scheda dei vincoli	/
ValSAT v – Rapporto Ambientale – Studio di incidenza	/
ValSAT v - Sintesi non Tecnica	/
PSC 5v – Zonizzazione acustica	1:10.000

Considerazioni generali

1. Come già evidenziato chiaramente nell'ambito delle valutazioni finali sul DP e nell'ambito delle richieste di documentazione integrativa e di chiarimenti formalizzate a più riprese sulla Variante al PSC adottata, risulta necessario che gli elaborati di Variante illustrino in modo chiaro se il Comune intenda adeguare il proprio strumento urbanistico generale a tutta la normativa (ad es, anche alla L.R. 15/2013) ed agli strumenti sopravvenuti successivamente all'approvazione del PSC.

Relativamente ai contenuti del PTCP vigente, il Comune persegue l'obiettivo dell'adeguamento "ove necessario al PTCP 2007 con la presente variante."

Come già richiesto, occorre che il Comune descriva quali siano i sistemi e/o le tematiche oggetto dell'adeguamento intrapreso, che negli elaborati adottati appare parziale e lacunoso.

Si rammenta nuovamente che nell'ambito delle "direttive", definite dall'art. 2, comma 9 delle Norme del PTCP come "disposizioni che devono essere osservate nella elaborazione dei contenuti del piano subordinati", il PTCP ha demandato ai Comuni studi, ricognizioni ed approfondimenti necessari a portare a termine il suddetto adeguamento e senza i quali il percorso di adeguamento del PSC al PTCP non può senza dubbio essere assentito.

Nell'ambito del percorso intrapreso, risultano utili le disposizioni incluse nei seguenti atti:

- deliberazione C.P. n. 292 del 29.12.2011 con cui sono state approvate le Linee guida per l'adeguamento degli strumenti comunali al vigente PTCP, in merito alle seguenti tematiche: morfologia del territorio, assetto agricolo forestale, ambiti paesaggistici e geoambientali rilevanti, indicazioni metodologiche finalizzate alla valutazione della domanda abitativa, linee guida per la definizione del rischio idraulico;
- deliberazione C.P. n. 10 del 25.03.2013 di approvazione delle Linee guida per la costruzione della rete ecologica locale, in coerenza con lo Schema direttore definito dal PTCP 2007;
- deliberazione C.P. n. 23 del 30.11.2016 relativa alla "Verifica di coerenza del PTCP con i Criteri definiti dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti in tema di aree non idonee non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti".

2. Con generale riferimento alle modifiche proposte al PSC approvato, è necessario che gli elaborati di Piano contengano la chiara illustrazione degli oggetti di Variante e, conseguentemente, una precisa coerenza tra gli elaborati costitutivi del Quadro Conoscitivo, del progetto di Piano e della ValSAT. Infatti, dal confronto diretto tra gli elaborati della Variante al PSC adottata e quelli del PSC vigente, emerge che sono state operate modifiche, sostituzioni o integrazioni degli elaborati costitutivi di PSC che non sono state dichiarate nell'ambito degli atti amministrativi o degli elaborati esaminati, non risultando chiaro, quindi:

- se gli elaborati adottati siano tutti sostitutivi di quelli vigenti,
- il motivo per cui sulla tavola PSC 3.1v, ad esempio, non sia più individuato l'ambito per dotazioni territoriali – servizi posto in loc. Laghi di Tuna, in adiacenza alla SP7 e a sud dell'ambito produttivo posto a ridosso dei laghi stessi, oppure la motivazione che ha condotto a separare l'ambito per servizi ed attrezzature collettive a Canneto dalla previsione vigente con destinazione residenziale.

Al fine di agevolare la lettura degli elaborati e l'interpretazione degli stessi e degli intendimenti, degli obiettivi e delle attività dell'Amministrazione Comunale nell'ambito della presente procedura occorre, pertanto, provvedere a chiarire in modo puntuale e univoco quali siano le modifiche operate dalla Variante al PSC approvato e vigente, descrivere in modo definitivo quali siano le modifiche apportate agli elaborati vigenti ed alle relative previsioni producendo contestualmente un elenco degli elaborati aggiornato che evidenzia quali siano gli elaborati modificati, nuovi o sostituiti.

3. Si evidenzia, inoltre, che negli elaborati costitutivi del PSC vigente permangono elementi di contrasto con le disposizioni della LR 20/2000 e, indirettamente, con l'Intesa formulata dalla Provincia sul PSC; ad esempio, nella definizione degli ambiti individuati ai sensi

dell'Allegato alla legge regionale (ad es. l'individuazione degli ambiti urbani consolidati o del territorio urbanizzato non rispondono alle definizioni fornite, i primi devono essere interni al t.u. e per il secondo deve essere dimostrata una certa consistenza in termini di edifici, dotazioni, ecc.); si auspica, quindi, che il Comune voglia provvedere non appena possibile alla revisione degli elaborati vigenti secondo quanto disposto dalla LR20 ed espresso nell'Intesa del PSC.

4. Risulta necessario modificare, integrare e aggiornare gli elaborati di Variante al PSC, per quanto non già effettuato, sulla base dei contenuti dei pareri espressi dai soggetti con competenze in materia ambientale consultati sul DP e sulla Variante al PSC adottata.
5. Le modifiche/integrazioni degli elaborati di Variante al PSC da effettuarsi in riferimento alle specifiche riserve, dovranno essere apportate a tutti gli elaborati interessati dal medesimo contenuto.
6. Come previsto dall'art.18bis della L.R. 20/2000, al fine di ridurre la complessità degli apparati normativi dei piani urbanistici, si ritiene superfluo, ai fini delle funzioni che attengono al Comune in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, la riproposizione degli obiettivi fissati per il PTCP 2007 e pertanto, si suggerisce lo stralcio delle relative parti dalla Relazione Integrativa del QC.
7. Si rammenta che gli elaborati cartografici della Variante al PSC dovranno essere trasmessi a questa Amministrazione secondo modelli e con formati digitali definiti con D.C.R. n. 484/2003 "Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R.24 marzo 2000, n.20, art. A-27 – Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione" e, in attuazione di quest'ultima, con D.D. 2172/2006 "Modello dati di base del Piano Strutturale Comunale (PSC)".
Inoltre, al fine di rendere gli elaborati del PSC maggiormente leggibili, è necessario integrare gli elaborati cartografici con una completa base topografica, che faciliti la lettura degli stessi.

Dimensionamento di Piano

8. In considerazione delle modifiche proposte alle previsioni approvate, il calcolo del dimensionamento del PSC per la funzione residenziale è stato modificato; occorre comunque verificare che il dimensionamento proposto per le principali funzioni da insediare sul territorio comunale (residenziale, produttiva e servizi) sia stato calcolato sulla base delle disposizioni del PTCP e di quelle di cui alla deliberazione AL 279/2010, con particolare riferimento all'utilizzo delle definizioni tecniche uniformi di cui all'Allegato A alla stessa.
In particolare, occorrerà aggiornare il dimensionamento del PSC verificando puntualmente la sua coerenza con le seguenti disposizioni del Piano provinciale:
 - 63, comma 3,
 - 64, commi 2, 4, 7, 8, 9 e 10,
 - 65,
 - 66, commi 1, 2, 3, 4,
 - 73, comma 7,
 - 74, commi 1 e 2,
 - 75, commi 1, 3 e 4,
 - 76, 77, 84 e 87.

Adeguamento al PTCP

9. Gli elaborati costitutivi della Variante al PSC devono presentare e dare la necessaria evidenza alle modifiche proposte a quelli del Piano approvato; l'articolazione delle tematiche in Sistemi proposta per il Quadro Conoscitivo nell'ambito dell'Atto di indirizzo C.R. 173/2001 costituisce senza dubbio un utile strumento metodologico, peraltro utilizzato anche negli elaborati comunali.
10. Occorre integrare il testo dell'art. 64 "Valore delle indicazioni normative" tenendo conto

delle disposizioni di cui alle Norme del PTCP, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 9.

11. E' necessario un aggiornamento dell'elaborato "QC A – Sistema economico sociale – Relazione illustrativa", per lo meno nella parte di testo dedicata al trend evolutivo più recente delle dinamiche di sviluppo economico e sociale e delle caratteristiche del sistema produttivo, in coerenza con quanto riportato nell'elaborato "PSC 1v – Relazione" ed al fine di giustificare e supportare le modifiche introdotte.

12. Sistema dei crinali e della collina

- L'Art. 16 delle NdA della Variante al PSC dovrà essere rivisto, tenendo conto del principio di non duplicazione sancito dall'art. 18 bis della LR 20/2000 e recependo/rinviando puntualmente alle disposizioni del corrispondente art.6 delle Norme del PTCP, con particolare riferimento a quelle del comma 2. In particolare, si invita il Comune a rendere coerente la propria norma con il contenuto della lettera b. del suddetto comma 2.
- Inoltre, si evidenzia che il Comune, in sede di adeguamento del proprio PSC al PTCP vigente deve effettuare gli approfondimenti di cui ai commi 3, 6, 12 e 13 del suddetto art.8 delle Norme provinciali.
- Con riferimento al recepimento dei contenuti dell'art. 9 delle Norme del PTCP, si evidenzia che il Comune deve provvedere all'individuazione degli elementi di cui ai commi 1, 2 e 3 e deve rendere coerente la propria norma (ultimo periodo del comma 6 dell'art.17) con la prescrizione di cui al comma 2 del suddetto art.9.

13. Aspetti vegetazionali

Si ripropongono le valutazioni espresse sul QC nell'ambito dell'Intesa sul PSC, in quanto non considerate negli elaborati comunali.

- Poiché la tav. QC B.10 viene richiamata dall'art 17 delle NdA del PSC ai fini dell'applicazione delle tutele dell'assetto vegetazionale, è necessario che nella tavola le aree boscate non vengano "coperte" da altre campiture (es. corsi d'acqua). Occorre quindi operare un miglioramento delle condizioni di visualizzazione delle aree boschive su detta tavola.

Inoltre da un confronto tra la tavola A2.5 del PTCP 2007 e le tavole QC B.10 e PSC 3.2v si è registrata qualche differenza (ad. es. eliminazione di un'area boscata in prossimità di Canneto di sopra, dove è stata localizzata una previsione insediativa) rispetto alle quali si chiede chiarimento.

- L'Art. 17 delle NdA della Variante al PSC dovrà essere rivisto, tenendo conto del principio di non duplicazione sancito dall'art. 18 bis della LR 20/2000, evitando ripetizioni di disposizioni ed eliminando i rinvii ai commi del corrispondente art.8 delle Norme del PTCP che, nel Piano comunale, creano dubbi interpretativi e rendono difficile la lettura della norma.
- Inoltre, si evidenzia che il Comune, in sede di adeguamento del proprio PSC al PTCP vigente deve effettuare gli approfondimenti di cui ai commi 3, 6, 12 e 13 del suddetto art.8 delle Norme provinciali.

14. Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

- Si invita il Comune ad aggiornare il testo dell'art. 21 delle NdA della Variante al PSC tenendo conto delle disposizioni di cui ai commi 8 e 12 dell'art. 15 delle Norme del PTCP.
- Si riveda il testo di cui alla sezione 2.1.4 della Tavola dei vincoli (Finalità e *Disposizioni e Effetti del vincolo*), articolandolo rispetto alle disposizioni dell'art.15 del PTCP.

15. Zone di valenza ambientale locale

In riferimento alle zone di valenza ambientale locale di cui all'art.17 del PTCP, si rileva che sull'elaborato PSC 3.2v sono state riportate le medesime perimetrazioni presenti sulle tavole A1 del PTCP, non effettuando alcun tipo di approfondimento. A tal proposito si rammenta che il PTCP vigente (art.17) affida agli strumenti urbanistici comunali il compito di approfondire nel QC, senza che ciò costituisca variante al PTCP, lo studio delle Zone di valenza ambientale locale, perimetrate sulle Tavole A1, al fine di individuare:

- le parti da assoggettare a prescrizioni di tutela riguardanti il patrimonio naturale ed antropico esistente nel rispetto degli indirizzi formulati per ciascuna Unità di paesaggio;

- le parti all'interno delle quali sono ammesse eventuali trasformazioni urbanistiche che comunque andranno rapportate, per dimensione dell'insediamento, per caratteristiche tipologiche e morfologiche dell'edificato, per l'impatto visivo da luoghi di frequentazione facilmente accessibili, alle caratteristiche del contesto ambientale.

Dovrà essere di conseguenza predisposta una specifica disciplina, in riferimento agli approfondimenti effettuati, al fine di normare le parti da assoggettare a tutela e le parti che possono essere oggetto di trasformazioni urbanistiche.

Si richiamano infine le disposizioni di cui al comma 2 dell'art.17 del PTCP, che impongono, in assenza degli approfondimenti previsti, l'applicazione della disciplina normativa contenuta nell'art.15 del Piano provinciale (zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale).

Considerato quanto sopra evidenziato, al fine di completare l'adeguamento del PSC al PTCP, si provveda ad integrare/modificare gli elaborati di Piano (cartografie, norme e scheda dei vincoli, nella quale non viene peraltro trattata la tematica in oggetto), in riferimento alle disposizioni di cui all'art.17 del PTCP.

Si rileva infine che il colore del retino utilizzato sugli elaborati QC 2.1v e PSC 3.2v, al fine di individuare le zone di valenza ambientale locale, non permette una corretta lettura dei contenuti di Piano, in quanto non differisce da quello utilizzato per la delimitazione delle "Zone B1: Conservazione del sistema fluviale".

16. Zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico

Al fine di completare l'adeguamento del PSC al PTCP, in merito alle zone archeologiche, si evidenzia quanto segue:

- l'art.22 del Piano provinciale, al comma 2, dispone che i Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici, tengano conto delle individuazioni delle zone di interesse archeologico presenti sulle tavole C1.f del medesimo Piano provinciale, provvedendo alla definizione della loro perimetrazione in accordo con la Soprintendenza competente; risulta pertanto necessario recepire tali disposizioni, provvedendo a perimetrare le zone di interesse archeologico, individuate sugli elaborati di Piano in modo puntiforme. Si modifichino pertanto le Tavole QC C1 (non oggetto di variante), QC 2.1v e PSC 3.2v. Il paragrafo 1.1.1 (QC C) dovrà di conseguenza essere integrato, al fine di illustrare la metodologia di analisi e le fonti e di descrivere lo stato del patrimonio archeologico presente nel territorio comunale di Gazzola in riferimento alle modifiche/integrazioni che verranno effettuate sugli elaborati cartografici; inoltre si sostituiscano i riferimenti al PTCP 2000 con quelli al PTCP 2007 presenti nel testo. Si aggiornino gli elenchi e le schede presenti nei diversi elaborati di Piano (QC C, QC C1, PSC 1v) in riferimento ad eventuali nuove/modificate individuazioni di zone di interesse archeologico, coordinandone la numerazione;
- per quanto riguarda l'articolazione delle voci di legenda riferite alle zone archeologiche presenti sulle diverse tavole di Piano si provveda ad utilizzare le medesime definizioni del PTCP vigente, ossia:
 - elaborato QC C.1: si sostituiscano le voci con le seguenti: "Zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico (fonte PTCP 2007)" articolate in: Complessi archeologici - a), Aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti - b2) e Zone di interesse archeologico;
 - elaborato QC 2.1v: si elimini la denominazione "Ambiti di particolare interesse storico e archeologico", si sostituisca "Zone di interesse archeologico" con "Zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico" e si sostituisca "Siti archeologici" con "Zone di interesse archeologico";
 - elaborato PSC 3.2v: si sostituisca la denominazione "Ambiti di particolare interesse storico e archeologico" con "Zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico" e si sostituisca "Siti archeologici" con "Zone di interesse archeologico";
- Scheda dei vincoli:
 - si modifichino le denominazioni presenti della Scheda coordinandole con quelle presenti sull'elaborato PSC 3.2v, come modificate sulla base della precedente riserva (si evidenzia, in particolare, che non è stata indicata la categoria "zona di interesse archeologico");
 - si articoli il contenuto della sezione "Finalità e disposizioni" in relazione alle tre categorie di zone archeologiche presenti sul territorio comunale, soggette a disposizioni differenti;

- si evidenzia che il PTCP vigente indirizza i Comuni alla elaborazione della "Carta delle potenzialità archeologiche" nell'ambito della predisposizione del PSC; si valuti pertanto l'opportunità di predisporre tale carta secondo quanto dispone il comma 6 dell'art.22 del Piano provinciale;
- per quanto riguarda la disciplina di PSC relativa alle zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico, normate all'art.25 punto a) dell'elaborato PSC 2v – Norme di Attuazione, si evidenzia quanto segue.

Al fine dell'adeguamento dei PSC al PTCP, i Comuni, predispongono una specifica disciplina relativa alle zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico, in cui, fermo restando ulteriori prescrizioni o indirizzi di intervento definiti in accordo con la Soprintendenza competente:

- relativamente alle aree "a", "b1" e "b2", assumono le specifiche disposizioni di tutela e di valorizzazione contenute nei commi 4, 5 e 7 dell'art.22 del PTCP;
- relativamente alle "zone di interesse archeologico", ricadenti nelle aree "a" e "b1", assumono le disposizioni contenute nei commi 4 e 7 dell'art.22 del PTCP, relativamente a quelle ricadenti all'esterno delle aree "a" e "b1", assumono le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.22 del PTCP;
- relativamente alle aree a potenziale archeologico differenziato definite attraverso la Carta delle potenzialità archeologiche, assumono nel POC e nel RUE, adeguate norme attuative di intervento.

Pertanto in riferimento a quanto sopra evidenziato, si riformuli il testo dell'art.25 lettera a) e in particolare:

- si sostituisca la denominazione "a) Zone di interesse archeologico" con "zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico";
- si riformuli il comma 1 poichè lo stesso non presenta le caratteristiche di una disposizione normativa;
- il comma 2 non esprime correttamente gli obiettivi di cui al comma 1 dell'art.22 del PTCP, ossia la tutela e valorizzazione dei beni di interesse storico-archeologico, comprensivi sia delle presenze archeologiche accertate e vincolate, sia delle presenze archeologiche motivatamente ritenute esistenti, sia delle preesistenze archeologiche che hanno condizionato continuativamente la morfologia insediativa;
- in merito al comma 3, si evidenzia che le categorie di zone archeologiche presenti sul territorio comunale sono tre e non due come indicato nella norma; si modifichi la norma coordinandola con quanto rappresentato sull'elaborato PSC 3.2v;
- si riformulino i commi 4 e 5, richiamando, relativamente ai complessi archeologici di cui alla lettera a) e alle aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti di cui alla lettera b2), le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del PTCP, in modo da non duplicarne i contenuti;
- si integri il comma 6 evidenziando che qualunque rinvenimento di natura archeologica, anche esterno ai perimetri e alle localizzazioni individuate nella cartografia del PTCP, è comunque disciplinato dal D.Lgs n. 42/2004; si sostituisca a "Soprintendenza per i beni archeologici della Emilia-Romagna", "Soprintendenza competente";
- si integri l'art.25 punto a) al fine di disciplinare le "zone di interesse archeologico".

17. Zone urbane storiche e strutture insediative storiche non urbane

Si integri il testo del paragrafo 1.1.2 dell'elaborato QC C – Sistema territoriale. Relazione illustrativa, con il riferimento al PTCP 2007 vigente che ha confermato la metodologia di analisi e l'individuazione delle "zone urbane storiche e strutture insediative storiche non urbane" definita dal PTCP 2000, a cui si è fatto riferimento nel PSC.

In ogni caso, in merito all'individuazione delle strutture insediative storiche non urbane ed in generale all'articolazione del sistema storico, si ripropongono le valutazioni espresse sul QC nell'ambito dell'Intesa sul PSC, in quanto non sono state considerate negli elaborati comunali; si evidenzia a tal proposito che le "strutture insediative storiche non urbana" sono costituite da tessuti o nuclei edificati di antica formazione nonché da aree che ne costituiscono l'integrazione storico-ambientale e paesaggistica. Si verichi di conseguenza l'articolazione del sistema storico presente negli elaborati di QC, in riferimento agli elaborati e alle disposizioni del PTCP vigente (art.24), al fine di una eventuale ridefinizione della perimetrazione degli insediamenti storici presente sulla tavola PSC 3.1v.

In merito alla disciplina (art.31 e art.25 punto b), si provveda a formulare un unico articolo,

coordinando i contenuti dell'art.31 con quelli dell'art.25 punto b), in riferimento all'art.24 del PTCP vigente e all'art. A-7 della L.R.20/2000, non riproducendone i contenuti, ma richiamandone le disposizioni ed in riferimento alle stesse, elaborando una specifica disciplina di livello comunale; risulta inoltre opportuno, al fine di coordinare i contenuti rappresentati in cartografia con le disposizioni normative, utilizzare nella disciplina le medesime definizioni presenti in cartografia.

18. Zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale (Beni soggetti alle disposizioni di cui al D.lgs.42/2004 e succ. mod. ed int e Beni testimoniali)

Al fine di una più corretta lettura delle Norme di Piano, si provveda a riformulare il punto c) dell'art.25 di PSC, in modo da disciplinare distintamente e più chiaramente i beni testimoniali e i beni soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs.42/2004; si richiami il punto c) nelle voci di legenda degli elaborati QC 2.1v, PSC 3.2v e PSC - Scheda dei vincoli.

Relativamente alle zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale, si evidenzia che il PSC deve contenere una disciplina conforme alle direttive di cui al comma 2 dell'art.25 del PTCP, ossia ai seguenti obiettivi:

- salvaguardia e ripristino dei caratteri identitari originari e le tipologie insediative storiche con riferimento agli aspetti edilizi, urbanistici e di inserimento ambientale;
- riutilizzo dei beni dismessi o in stato di abbandono favorendo dove possibile il ripristino delle destinazioni d'uso originari e limitando la realizzazione di nuove costruzioni.

In particolare il PSC deve provvedere ad articolare una disciplina conforme agli artt. A-9 e A-21 della L.R. n. 20/2000 e in coerenza con le disposizioni del PTCP in tema di riuso del patrimonio edilizio esistente in territorio rurale, sulla base di una puntuale ricognizione delle caratteristiche architettonico-decorative e morfologico-strutturali del patrimonio edilizio esistente e, più in generale, del patrimonio culturale esistente con riferimento anche ai contenuti del QC.

Considerato quanto sopra esposto, si provveda a modificare/integrare la disciplina di cui all'art.25 punto c) delle Norme di Piano e l'elaborato PSC 1v con la trattazione della tematica in oggetto. Si raccomanda infine di utilizzare nei diversi elaborati di Piano le medesime definizioni.

Si modifichino gli elenchi dei beni soggetti alle disposizioni del D.Lgs.42/2004 e testimoniali contenuti nella Scheda dei vincoli (sezioni 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4), al fine di allinearli agli elenchi contenuti nell'elaborato PSC 1v – Relazione e alla individuazione dei beni sulla cartografia; si evidenzia comunque che al fine di una più corretta lettura dei contenuti di Piano, il paragrafo 3.2.1 dell'elaborato PSC 1v, dovrebbe essere rivisto, eliminando gli elenchi dei beni vincolati e spostandoli nel più idoneo paragrafo 3.8, dedicato a vincoli e rispetti.

Si provveda a modificare la perimetrazione dei beni architettonici soggetti a dichiarazione di tutela ai sensi del D.Lgs.42/2004 e succ. mod. ed int., presente sugli elaborati di Piano (QC C1, QC 2.1v e PSC 3.2v) sulla base dei decreti di vincolo; un riferimento per tale verifica, oltre ai provvedimenti di tutela e agli archivi della Soprintendenza territoriale competente, è il WebGIS del patrimonio culturale dell'Emilia Romagna consultabile all'indirizzo www.patrimonioculturale-er.it/webgis, rispetto al quale si sono comunque rilevate alcune difformità per quanto riguarda le perimetrazioni effettuate.

Si modifichi la legenda delle tavole QC 2.1v e PSC 3.2v, eliminando dal testo descrittivo "Beni culturali sottoposti alle disposizioni ...", il riferimento all'art.10, in quanto le voci di legenda già contengono il riferimento all'articolo del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio; si integri la voce di legenda "Beni culturali di proprietà pubblica con più di 70 anni ..." con il riferimento agli articoli 10 e 12 del D.Lgs.42/2004.

19. Zone interessate da bonifiche storiche di pianura

Premesso che nel PSC vigente è stata assunta la perimetrazione delle zone interessate da bonifiche storiche di pianura, recependola dal PTCP, si integrino gli elaborati di Piano, documentando gli approfondimenti specifici effettuati ai sensi dell'art.26 comma 2 del Piano provinciale.

Relativamente alla disciplina contenuta nell'art.25 punto d) si evidenzia quanto segue:

- si richiamino le prescrizioni del PTCP relativamente all'utilizzo della terminologia "bonifiche storiche" (comma 6 art.26);

- si elimini il testo di cui al comma 2 relativo ai commi 3 e 4 del PTCP, secondo il principio della non duplicazione e si elabori una disciplina specifica che tenga conto delle suddette disposizioni. Si riveda di conseguenza il testo di cui alla sezione 3.1.5 della Tavola dei vincoli (*Disposizioni e Effetti del vincolo*).

Si provveda ad integrare l'elaborato PSC 1v con la trattazione della tematica in oggetto.

20. Viabilità storica

Ai fini dell'adeguamento del PSC al PTCP, relativamente alla disciplina contenuta nell'art.25 punto e), si evidenzia quanto segue.

Si eliminino dal testo normativo le parti duplicate dall'art.27 del PTCP, inserendo il richiamo alle prescrizioni di cui al comma 5 e formulando una specifica disciplina finalizzata alla tutela della viabilità storica, sia per quanto concerne gli aspetti strutturali, sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze di pregio, provvedendo ad assegnare ai singoli tracciati opportune discipline formulate con riferimento agli indirizzi del PTCP e all'art. A-8 della L.R. n. 20/2000, in relazione alla loro importanza storica e alle caratteristiche e funzioni da essi svolte nell'attuale sistema della viabilità; si modifichi di conseguenza il contenuto della Scheda dei vincoli (3.1.5 – *Disposizioni ed Effetti del vincolo*).

Si provveda ad integrare l'elaborato PSC 1v con la trattazione della tematica in oggetto.

21. Viabilità panoramica

Si evidenzia che il graficismo utilizzato nella voce di legenda dell'elaborato PSC 3.2v, al fine di individuare la viabilità panoramica, non risulta rappresentato in cartografia; si provveda ad individuare la viabilità panoramica sull'elaborato PSC 3.2v, come effettuato sull'elaborato QC 2.1v.

Si integri inoltre l'elaborato PSC 1v con la trattazione della tematica in oggetto.

Per quanto riguarda la disciplina, si eliminino dal testo normativo (art.23) le parti duplicate dall'art.28 del PTCP, inserendo il richiamo alle medesime. Si articoli più chiaramente il contenuto della Scheda dei vincoli (3.1.7, *Effetti del vincolo*).

22. Progetti di tutela, recupero, valorizzazione

In coerenza con l'Intesa formulata sul PSC, occorre eliminare il perimetro e la specifica norma (parte dell'art.22 bis) riferiti ai Progetti di tutela, recupero, valorizzazione e aree di progetto del PTCP, in quanto per tale porzione di territorio tali ambiti sono stati approfonditi ed attuati nell'ambito degli elaborati predisposti ai fini dell'istituzione del Parco fluviale regionale del Trebbia.

L'art. 22 bis dovrà essere mantenuto inserendo la specifica disciplina relativa alle aree di progetto, svolgendo le analisi specifiche di cui al comma 3 dell'art.53 delle Norme del PTCP.

23. Unità di paesaggio provinciali ne sub unità di paesaggio di rilevanza locale

Le unità di paesaggio vengono rappresentate sulla tavola QC 2.2.1, e descritte, recependo quanto contenuto negli elaborati del PTCP 2000; si evidenzia pertanto la mancanza di un approfondimento specifico come richiesto dalle disposizioni del PTCP vigente.

In adeguamento al PTCP, risulta pertanto necessario integrare gli elaborati di Piano, secondo quanto evidenziato in seguito.

Ai sensi del comma 2 dell'art.54 del PTCP vigente, risulta necessario, sia rivedere la perimetrazione effettuata sull'elaborato QC 2.2.1, facendo corrispondere la delimitazione ad elementi fisici riconoscibili sul territorio (verificando anche, secondo gli indirizzi di cui al comma 5 dell'art.54 del PTCP, le articolazioni delle sub unità di paesaggio rispetto alle delimitazioni ricadenti nei territori limitrofi), sia approfondire la descrizione delle invarianti di paesaggio delle sub unità di rilevanza locale, individuando gli elementi di criticità e i punti di forza che si differenziano da quelli riferiti alle Unità di paesaggio provinciali di appartenenza. Ciò al fine di provvedere nell'ambito del PSC a:

- articolare il grado di applicabilità, a livello locale, delle raccomandazioni proposte nell'allegato N6 del PTCP (da effettuarsi nella Scheda dei Vincoli nella quale dovrà essere predisposta una specifica sezione);
- dettare le disposizioni finalizzate non solo al mantenimento ed al ripristino delle diverse componenti costitutive del paesaggio, ma anche ad una loro piena valorizzazione

attraverso politiche attive di intervento (integrando le Norme di Attuazione con una disciplina specifica).

Si evidenzia infine che la rappresentazione cartografica delle unità e sub-unità di paesaggio dovrà essere contenuta anche nella "Tavola dei vincoli" e che gli elaborati di Piano (QC e PSC) dovranno dare conto degli approfondimenti effettuati.

24. Aree e beni soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio

In merito ai beni soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs.42/2004, si evidenzia quanto segue:

- si provveda a modificare l'elaborato PSC 1v, eliminando il testo relativo alle "Zone di interesse archeologico", dalla Sezione dedicata al Codice dei Beni Culturali e del paesaggio (tali aree non sono infatti soggette a vincolo paesaggistico di cui all'art.142 comma 1, lettera m), spostandolo in una nuova specifica sezione dedicata alle tutele del PTCP vigente;
- si riveda il contenuto della sezione 3.1.8 (*Disposizioni*) della Scheda dei vincoli, in riferimento alle tipologie di beni presenti sul territorio comunale e alle disposizioni di cui al D.Lgs.42/2004 e succ. mod. ed int.;
- si sostituisca, nei diversi elaborati di Piano, ad "autorizzazione paesistica", la definizione secondo il D.Lgs.42/2004: "autorizzazione paesaggistica";
- in merito all'individuazione, dei "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici iscritti", si riporti sia in cartografia che in un elenco da inserire nella Scheda dei vincoli, il codice numerico presente nell'Elenco delle acque pubbliche della Provincia di Piacenza approvato con RD 13.05.1937 n.8285, contenuto nell'Allegato D.3.3 (R) al QC del PTCP vigente. Si inserisca nella voce di legenda degli elaborati QC 2.1v e PSC 3.2v, il riferimento all'art.142 del D.Lgs.42/2004;
- per quanto riguarda i territori coperti da foreste e da boschi (art.142 comma 1 lettera g del D.Lgs.42/2004), individuati sugli elaborati QC 2.1v e PSC 3.2v, si evidenzia che in sede di adeguamento del PSC al PTCP, l'individuazione dei suddetti beni può essere effettuata o recependo le delimitazioni del Piano provinciale (Tav.D3.a nord) o rivedendole, sulla base di un'analisi contenuta nel QC che rilevi uno stato dell'assetto vegetazionale differente, nel rispetto comunque delle disposizioni del D.Lgs.227/2001, art.2, commi 2 e 6; si inserisca nella voce di legenda degli elaborati QC 2.1v e PSC 3.2v, il riferimento all'art.142 del D.Lgs.42/2004;
- si inserisca nella legenda dell'elaborato QC 2.1v, nella sezione dedicata ai Beni paesaggistici, il richiamo all'estratto relativo al vincolo del Parco Fluviale Regionale del Trebbia, presente sul medesimo elaborato, come peraltro effettuato sull'elaborato del Piano vigente QC D2.1; l'elaborato PSC 3.2v dovrà invece essere modificato al fine di comprendere all'interno del perimetro dell'ambito di parco soggetto a vincolo paesaggistico, anche l'area contigua;
- relativamente alle "aree non soggette a vincolo", perimetrare sugli elaborati QC 2.1v e PSC 3.2v, ai sensi del comma 2 dell'art.142 di cui al D.Lgs.42/2004, si verifichino le condizioni di esclusione, come già effettuato per i Fiumi torrenti e corsi d'acqua pubblici, anche per i territori coperti da foreste e da boschi, documentando tale verifica.

25. Territorio rurale

Per quanto riguarda la disciplina del territorio rurale, parzialmente modificata con la presente Variante, si evidenzia, riproponendo le valutazioni espresse nell'Intesa sul PSC, che ai fini della conformità del PSC al PTCP, considerate alcune incongruenze presenti rispetto al Piano provinciale e il non recepimento di tutte le specifiche disposizioni, risulta necessario provvedere ad una sua revisione. In particolare:

- si richiamino nell'art.40 le disposizioni di cui all'art.56 del PTCP e sulla base delle stesse, si rivaluti il contenuto dei commi 3 (in riferimento alle nuove costruzioni per attività di trasformazione dei prodotti agricoli), 4 e 5;
- si richiamino nell'art.41 le disposizioni di cui all'art.60 del PTCP e sulla base delle stesse si riformulino i contenuti dell'articolo;
- si rivedano i contenuti della disciplina degli artt. 40, 41, 42, 43, al fine di richiamare le disposizioni del PTCP e della L.R.20/2000, non riproducendone gli apparati normativi vigenti, come in parte effettuato, ed in riferimento alle stesse, si elabori una specifica

disciplina di livello comunale che consideri le specificità locali;

- si integri l'art.45 ai sensi del comma 1 dell'art.61 del PTCP, che ai fini del contenimento dei processi di ulteriore frazionamento delle aziende agricole, dispone che i PSC individuino *"la dimensione minima dell'azienda agricola in relazione alle specifiche caratteristiche del territorio e al tipo di edifici da realizzare"*;
- si riarticoli la disciplina di cui agli articoli 45 e 46, in modo che risulti chiaramente quali interventi edilizi sono ammessi per funzioni connesse e non connesse all'attività agricola, sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 61 e 62 del PTCP e all'Art.A-21 della L.R.20/2000 e degli Allegati 1 e 2 di QC.

26. Rete Natura 2000

Occorre modificare la norma comunale (art.24 delle NdA) tenendo conto delle Misure specifiche di conservazione e dei Piani di gestione dei Siti appartenenti alla Rete Natura 2000, approvati con i seguenti provvedimenti provinciali:

- Provvedimento del Presidente n.7 del 03.10.2014,
- modifica dei Piani di gestione con atto C.P. n.14 del 22.12.2014.

27. Rete ecologica

Occorre rivedere gli elaborati che illustrano la tematica della rete ecologica (relazione di QC, tavola PSC 3.2v, Relazione PSC 2v, Art.58, 59 e 60 delle NdA) tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 67 delle Norme del PTCP e delle Linee guida per la costruzione della rete ecologica locale approvate con deliberazione C.P. n. 10 del 25.03.2013.

Occorre, inoltre, inserire nella norma comunale anche la disciplina delle forme di compensazione ambientale legata all'attuazione delle nuove previsioni di PSC, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 65 delle Norme del PTCP.

28. Dotazioni ecologico-ambientali

Occorre rivedere i contenuti dell'art. 39 delle NdA e della tavola PSC 3.2v concernenti le dotazioni ecologico-ambientali, in coerenza con quanto stabilito dall'art.72, comma 2 delle Norme del PTCP, effettuando quanto disposto dal comma 1, punto c) Disciplina della norma comunale.

L'art.49, comma 1 delle NdA deve essere reso coerente con il comma 8 dell'art. 64 delle Norme del PTCP.

29. Dotazioni territoriali

- Per quanto concerne la tematica relativa alle reti fognarie, nel QC non viene evidenziato nessun dato, nessuna capacità massima e soprattutto nessuna capacità residua degli impianti di depurazione esistenti sul territorio comunale. Inoltre, a pagina 10 della **Relazione Integrativa**, si fa accenno ad *"Impianti di depurazione da adattare in relazione alla crescita della popolazione...."*, senza specificare a quanto ammonta, attualmente, la popolazione residente e gravitante. È, pertanto, necessario procedere ad una integrazione del presente documento recuperando le informazioni mancanti.
- Per quanto concerne la tematica relativa al sistema di raccolta e smaltimento rifiuti, nella relazione del QC, si afferma che: *"Il comune di Gazzola presenta un trend positivo dei parametri relativi alla percentuale di rifiuti solidi urbani...."*, senza, tuttavia, indicare alcun dato che supporti tale dichiarazione. Analogamente, anche per la criticità individuata quale, il *"costante aumento della popolazione residente e gravitante e relativo quantitativo di RSU"*, non viene riportato alcun dato di riferimento. Si ritiene, pertanto, opportuno integrare il presente documento recuperando le informazioni mancanti

30. Area di trasformazione compensativa idonea per la delocalizzazione dei diritti edificatori

Per quanto concerne la ridefinizione della previsione posta in loc. Bosco di Sopra, come già evidenziato nelle valutazioni finali sul DP della Variante al PSC, considerato che la specifica disciplina riferita alla previsione richiama le disposizioni di cui all'art. A-21, comma 2, lett. c) della L.R. 20/2000 e di cui all'art. 62, comma 8 delle Norme del PTCP, risulta necessario esplicitare nel dettaglio (e, in modo coerente, in tutti gli elaborati costitutivi di Variante) le criticità/fragilità esistenti in questa porzione del territorio comunale e le eventuali

problematiche di inquinamento che rendano necessari interventi di bonifica, delineando chiaramente le azioni di Piano indispensabili a dare soluzione alle problematiche evidenziate.

Allo scopo, possono risultare utili tutte le valutazioni espresse nelle varie fasi procedurali riferite sia alla Variante ordinaria al PRG del Comune di Gazzola, approvata con atto G.P. n. 474 del 23.10.2006, sia quelle formulate sul Piano Strutturale Comunale approvato con atto C.C. n. 7 del 20.04.2012.

In ogni caso e sin da ora, si evidenzia che occorre dettagliare maggiormente la specifica disciplina proposta all'art. 46bis, comprendendo la definizione della specifica previsione, le sue modalità di attuazione ed i principali parametri urbanistico-edilizi: esplicitando per lo meno le funzioni ammissibili e la volumetria massima realizzabile, in coerenza con quanto già stabilito nella specifica scheda-norma predisposta. Infine, dovrà essere chiarito che tale previsione non potrà essere definita come ambito di trasformazione da realizzarsi all'interno del territorio rurale e che non potrà essere oggetto di eventuali futuri ampliamenti.

31. Ambiti specializzati per attività produttive

Con riferimento alla specifica previsione di nuovo ambito specializzato per attività produttive, nella zona meridionale del territorio comunale, lungo la SP 7, comprendente un nuovo impianto per la distribuzione carburanti, si evidenzia quanto segue.

L'ambito individuato mostra problemi di compatibilità con le disposizioni contenute nelle Norme del PTCP e, in particolare, quelle di cui agli artt. 63, 64, 65, 66, 74, 84 e 87.

Nello specifico, si ritiene che la previsione di ambito specializzato per attività produttive individuato nel territorio rurale non possa essere assentita in assenza di una approfondita e dimostrata coerenza con le disposizioni citate e, in particolare, con quelle seguenti:

- art. 64: "i Comuni, nella formazione o aggiornamento degli strumenti territoriali e urbanistici generali, tendono a contenere l'espansione urbana su aree esterne al territorio urbanizzato" (comma 1); "A tal fine, fatta eccezione per gli interventi di rilievo sovracomunale previsti dal presente Piano, l'individuazione nei PSC di nuovo territorio urbanizzabile va considerata solo quando dal Quadro conoscitivo risulti che non sia possibile soddisfare completamente la domanda ipotizzata nel periodo di riferimento, ..., mediante l'utilizzo delle aree residue già previste dagli strumenti urbanistici vigenti nonché mediante interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio esistente." (comma 2); "Le previsioni di incremento dei carichi urbanistici devono essere compatibili con le capacità di servizio delle reti e degli impianti tecnologici (acquedottistiche, fognarie, depurative ed energetiche)" (comma 8);
- art. 65, comma 1: "L'attuazione di nuovi insediamenti e la riqualificazione di insediamenti esistenti concorrono alla realizzazione delle dotazioni ecologiche ed ambientali da individuare nel PSC e nel POC";
- art. 66: "Fatto salvo quanto previsto dall'art. 64, i Comuni dovranno collocare gli ambiti per i nuovi insediamenti di cui all'art. A-12 della L.R. n. 20/2000 in aree limitrofe al territorio urbanizzato, tenendo conto della accessibilità ai servizi primari e ai servizi di trasporto collettivo.

Sono comunque da escludere:

a) rilevanti espansioni di territorio urbanizzato nei centri non serviti da trasporto pubblico ed in quelli non dotati almeno della gamma dei servizi di base....,

b) le saldature rispetto alla salvaguardia dei varchi insediativi a rischio della rete ecologica";

- art. 67, comma 9: "L'attuazione delle previsioni insediative deve perseguire la realizzazione o il potenziamento degli elementi funzionali della rete ecologica del sistema della pianura, quale forma di compensazione ambientale";

- art. 87, comma 1: "I Comuni, attraverso i propri strumenti di pianificazione urbanistica, disciplinano gli ambiti specializzati per attività produttive, esistenti e nuovi, conformandosi, oltre a quanto previsto dall'art. 64 e dall'art. 65 precedenti, anche ai seguenti criteri:

a) tendere alla concentrazione dell'offerta, ...

b) privilegiare il recupero e la valorizzazione delle aree dismesse,

c) limitare le previsioni di espansioni produttive aggiuntive, che comunque devono essere contenute entro i limiti di cui al precedente art. 64, solo ai casi di documentata inadeguatezza o insufficienza dell'offerta di aree già esistenti rispetto alla domanda; quest'ultima, per motivare le previsioni aggiuntive, dovrà essere adeguatamente dimostrata;

d) collocare le nuove aree in continuità con le aree già presenti, tenendo altresì conto dei seguenti fattori localizzativi: sistema della mobilità e delle altre reti infrastrutturali, capacità residua già pianificata e collocazione all'interno del tessuto urbanistico, interferenza con zone ed elementi di interesse naturalistico, ambientale, vulnerabilità del sistema delle acque;

e) prevedere, per tutte le trasformazioni urbanistiche relative a nuovi insediamenti, un'adeguata presenza di aree destinate a verde privato,"

In merito alla previsione di un impianto per la distribuzione dei carburanti all'interno del nuovo ambito specializzato per attività produttive previsto con la variante al PSC, occorre che l'individuazione di tali impianti venga fatta secondo quanto disposto dalla normativa vigente di settore, in particolare:

- l'art. 2, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 32 dell'11.02.1998: "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti",

- l'art. 30, comma 14, della L.R. n. 20 del 24.03.2000: "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio",

- il paragrafo 5.5 della D.C.R. n. 355 dell'08.05.2002: "Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva carburanti",

- l'ultimo paragrafo del Comunicato della Resp. del Servizio Commercio, Turismo e Qualità Aree turistiche "Circolari del Servizio Commercio, Turismo e Qualità Aree Turistiche in materia di Commercio in sede fissa, Commercio su aree pubbliche e Distribuzione di carburanti per autotrazione", pubblicato sul BURERT n. 357 del 23.12.2014.

Per quanto concerne il testo della norma proposta (art.37bis), si rinvia alla riserva n. 33.

32. Tavola dei vincoli

Considerato che, come dispone l'art.19 al comma 3-bis della L.R.20/2000 (così come modificato dalla L.R.15/2013), il PSC vigente contiene tra i propri elaborati, specifica cartografia rappresentante l'assetto vincolistico, che la Variante in esame provvede a modificare/aggiornare, ridefinendola come **"Tavola dei vincoli"** e corredandola con la **"Scheda dei vincoli"**, si evidenzia quanto di seguito esposto:

- fra gli aspetti condizionanti di PSC, deve essere considerato anche il tema "Unità di paesaggio"; si integrino pertanto la "Tavola dei vincoli" e la "Scheda dei vincoli" rispetto a tale tematica, in riferimento all'elaborato QC 2.2.1, come modificato in riferimento alla specifica riserva;

- nelle voci di legenda degli elaborati QC 2.1v, QC 2.2.1, QC 2.2v, PSC 3.2v e PSC - Scheda dei Vincoli e nelle Norme di Attuazione, dovranno essere utilizzate le medesime definizioni;

- si effettui la verifica dei contenuti della sezione "Caratteri fisici e condizionamenti" di cui alle schede-norma di riferimento progettuale e funzioni insediabili (allegato E all'elaborato PSC 2v), rispetto alla "Tavola dei vincoli" come modificata in riferimento alle riserve, provvedendo eventualmente ad una sua modifica/integrazione;

- Art.11 La Carta unica del territorio – Tavola dei vincoli/Art.15 Tutele

L'art.11 delle Norme di Attuazione di PSC deve essere modificato al fine di renderlo conforme all'art.19 della L.R.20/2000 come modificato dalla L.R.15/2013, in particolare integrando il testo in riferimento alla "Scheda dei vincoli". Si rammenta che la pianificazione comunale può assumere valore di carta unica del territorio solo dando atto nella delibera di approvazione del piano del completo recepimento delle prescrizioni e vincoli sovraordinati. Inoltre si provveda ad aggiornare i riferimenti legislativi presenti nel testo. Si evidenzia infine che il terzultimo capoverso del comma 3 dell'art.15 non risulta conforme alle disposizioni dell'art.19 della L.R.20/2000;

- per quanto riguarda i contenuti della "Tavola dei vincoli" si rimanda alle precedenti riserve relative ai singoli tematismi;

- In merito all'elaborato PSC Scheda dei Vincoli, si provveda alla sua revisione, sulla base dell'articolazione dei contenuti della Tavola dei vincoli, così come modificata ed integrata in riferimento alle specifiche riserve, considerando tutte le voci di legenda ed inserendo sempre i riferimenti legislativi/normativi comprensivi degli eventuali commi, anche in considerazione della Parte terza dell'Allegato alla DGR 994/2014 e i riferimenti alle NTA di PSC, tenendo conto che la Scheda dei vincoli deve essere un supporto efficace alla lettura

dei contenuti cartografici e alla comprensione delle disposizioni normative di PSC. Inoltre si inseriscano nella Scheda dei vincoli, gli elenchi e le schedature contenenti i dati descrittivi dei beni culturali (architettonici e archeologici) e paesaggistici (torrenti e corsi d'acqua pubblici) soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs.42/2004, delle zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale e delle aree di interesse archeologico e di altri beni rispetto ai quali fosse necessario fornire un approfondimento utile alla lettura e comprensione dei contenuti di Piano; relativamente ai beni rappresentati in cartografia, per i quali è indicata una numerazione, si inserisca una nota nelle voci di legenda al fine di richiamare gli specifici elenchi/schedature contenuti nella "Scheda dei vincoli". Le numerazioni/codifiche presenti dovranno fare riferimento a quelle contenute nelle fonti dei dati (ad esempio codifica provinciale);

- si modifichi l'elaborato PSC 1v – Relazione (paragrafo 3.8), richiamando la Tavola dei vincoli e la Scheda dei vincoli, ed evidenziandone in sintesi i contenuti (in particolare, si provveda a contestualizzare i contenuti da approfondire in adeguamento al PTCP).
- Sulla tavola **QC 2.1v** è stato riportato erroneamente il tracciato della linea ad AT di progetto. Si proceda con l'inserimento della linea di progetto corretta e del relativo corridoio di fattibilità, così come previsto dall'art.13 della D.G.R. 197/2001.
- Sempre nella medesima tavola **QC 2.1v** vi sono delle piccole imprecisioni per quanto concerne i tratti relativi alla MT. Si proceda, pertanto, all'aggiornamento della tavola mediante l'inserimento dell'ultima versione del catasto delle linee elettriche (anno 2016), disponibile presso questa amministrazione.
- Tenendo presente che è intenzione dell'Amministrazione comunale procedere alla realizzazione di due varianti stradali con caratteristiche geometriche della strada extraurbana secondaria (Tipo C del Nuovo Codice della Strada), si ritiene necessario procedere, nella tavola di **PSC 3.2v Aspetti Condizionanti**, oltre all'indicazione del tracciato della viabilità comunale di progetto anche all'individuazione delle relative fasce di rispetto stradale, in modo tale da rappresentare una sorta di corridoio di fattibilità dell'infrastruttura.
- Nella tavola **PSC 3.2v** è stato riportato in modo errato il tracciato del corridoio di fattibilità della linea ad AT di progetto che interessa la parte nord del territorio comunale. Sempre nella medesima tavola vi sono delle piccole imprecisioni per quanto concerne i tratti relativi alla MT (zona di Momeliano Borgo e lottizzazione Torrazzo di Sotto). Si proceda, pertanto, all'aggiornamento della tavola mediante l'inserimento dell'ultima versione del catasto delle linee elettriche (anno 2016), disponibile presso questa amministrazione e fornito dall'ente gestore.

33. Impianti per la distribuzione carburanti

- Nell'*art.37bis "Impianti per la distribuzione del carburante e servizi connessi"* delle Norme occorre procedere allo stralcio o alla riformulazione del seguente periodo del comma 3: "I nuovi impianti e le attrezzature per la distribuzione del carburante, possono essere localizzati in qualunque zona comunale diversa dal centro storico, senza che occorra allo scopo la necessaria preventiva previsione localizzativa negli strumenti urbanistici comunali.....". Tale affermazione, infatti, contrasta con quanto disposto dalla DCR 355/2002, all'art.2, comma 6, in cui si dichiara esplicitamente che per la "Realizzazione dei nuovi impianti si deve tener conto delle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici.....".
- All'interno del medesimo *art.37bis delle NTA*, occorre riportare quanto previsto dall'art.2, comma 6 del DCR 355/2002, in merito alle distanze minime da osservare indicate dall'ente proprietario della strada. Autorizzazione che dovrà essere successivamente rilasciata dall'ente sopracitato (Provincia).

34. Valsat

In generale, occorre integrare il Rapporto Ambientale con un paragrafo relativo allo stato di attuazione del PSC approvato; in particolare, si deve dar conto dell'attuazione delle previsioni di Piano, degli specifici impatti verificatisi e dell'efficacia delle azioni di mitigazione e/o compensazione ambientale definiti in sede di PSC approvato.

Paragrafo 2.2.3

Nella parte finale del testo, come descritto, occorre aggiungere i riferimenti della L.R. 23/2009

anche nello schema che sintetizza la "Normativa di riferimento Regione Emilia-Romagna".

Paragrafo 3.1

Il paragrafo illustra la metodologia utilizzata per la valutazione del PSC; si evidenzia che tale metodologia rimane valida anche ai fini della valutazione della Variante al PSC; pertanto, non è necessario introdurre ulteriori fasi o attività di valutazione, bensì sottoporre gli oggetti di Variante alle stesse attività valutative utilizzate per il Piano approvato.

Paragrafo 4.3

Occorre aggiornare l'elenco e l'illustrazione degli strumenti sovraordinati, considerando quelli sopravvenuti successivamente all'approvazione del PSC di Gazzola, in particolare occorre tenere conto di:

- il DP del PRIT2025, approvato con D.G.R. n.1073 dell'11.07.2016,
- il nuovo PRSR2014-2020, approvato con decisione CE n. 3530 del 26.05.2015,
- il PRGR, approvato con D.A.L. n. 67 del 03.05.2016,
- il PAIR2020, che risulta di imminente approvazione, infatti con DGR n.2314

Inoltre, occorre completare l'obiettivo X42 del PTCP 2007, aggiungendo il testo seguente: "...di particolare pregio e interesse naturalistico e ambientale".

Paragrafo 4.4

Il testo è stato aggiornato solamente per quanto concerne il dato della popolazione residente al 2015 ed alle quote di abitanti distribuite nei vari centri abitati.

Si suggerisce di mantenere la stesura del documento approvato e provvedere, invece, ad integrare i paragrafi 4.4.1 e 4.4.2 con un testo che dia conto, per ogni sistema/tematica considerati, del trend evolutivo manifestatosi sul territorio comunale successivamente all'approvazione del PSC.

Paragrafo 6.1

La tabella 6.1A contenente le azioni di Piano è stata modificata a seguito dell'adozione della Variante al PSC, inserendo le nuove previsioni di tipo produttivo (rilocalizzazione di parte della previsione di Cascina Raviola nella zona settentrionale di Gazzola e previsione di una nuova zona produttiva a sud del capoluogo stesso), di tipo residenziale (sostituzione della previsione di Bosco di Sopra da ambiti per nuovi insediamenti ad ambiti di rifunzionalizzazione/risanamento delle aree dismesse nel territorio rurale) ed un ambito per servizi ed attrezzature collettive a Canneto (ottenuto separandolo dalla previsione vigente con destinazione residenziale).

Paragrafo 6.4

Le schede di valutazione delle azioni di Piano contengono anche le attività di definizione e valutazione delle alternative. Si ritiene che, in riferimento alle previsioni di Variante sia necessario esplicitare maggiormente le predette attività, in considerazione delle caratteristiche delle previsioni stesse e delle criticità/peculiarità del contesto ambientale e territoriale di riferimento. Si suggerisce, quindi, di definire diversi e "ragionevoli" scenari alternativi in riferimento alle Azioni 15, 16 e 20, procedendo con la valutazione degli stessi e con la conseguente selezione dello scenario maggiormente sostenibile.

In corrispondenza delle schede 6.4.14, 6.4.18 e, in particolare, della matrice delle mitigazioni e/o compensazioni e dei Condizionamenti, alla voce "Vincoli" occorre sostituire l'art. 26 del PTCP con l'art. 6 che disciplina il "Sistema dei crinali e della collina".

In corrispondenza della scheda 6.4.16 e, in particolare, della matrice delle mitigazioni e/o compensazioni e dei Condizionamenti, alla voce "Inquadramento idrogeologico" occorre eliminare il riferimento all'art. 26 del PTCP riportato tra parentesi.

Occorre chiarire la motivazione per cui la previsione di espansione di Canneto Sopra – Area sud-est (Azione 7 nel PSC vigente) è stata suddivisa in due differenti Azioni e relative schede tematiche: Azione 7 e Azione 19. In considerazione delle modeste dimensioni delle stesse, si ritiene preferibile mantenere l'individuazione operata nel PSC vigente.

Poiché la scheda 6.4.19 è riferita alla previsione con destinazione a parcheggio pubblico,

occorre rivederne i contenuti, eliminando tutti quelli riferiti alla potenziale realizzazione di insediamenti di tipo residenziale sull'area.

Paragrafo 6.5.1

Come evidenziato per il precedente paragrafo, poiché l'Azione 19 è riferita alla previsione di un'area destinata a parcheggio pubblico, occorre rivedere la specifica scheda che contiene le mitigazioni e/o compensazioni, eliminando tutti i contenuti riferiti alla potenziale realizzazione di insediamenti di tipo residenziale sull'area.

Le azioni di mitigazioni e/o compensazione ambientale definite per le azioni di Piano e, in particolare, per le azioni 15, 16 e 20, dovrà essere rivista tenendo conto delle risultanze delle attività valutative evidenziate per il paragrafo 6.4.

Per quanto concerne, in particolare la scheda dedicata all'azione 20, in considerazione delle peculiarità e delle criticità presenti nel relativo contesto territoriale ambientale, si ritiene che già la ValSAT del PSC debba definire criteri, indirizzi progettuali ed obiettivi prestazionali da rispettare nelle successive fasi attuative, in coerenza con quanto evidenziato nelle specifiche riserve.

Paragrafo 6.5.3

La verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni prevista dalla LR 20/2000 non costituisce una semplice dichiarazione, bensì un'attività che occorre svolgere all'interno del documento di ValSAT del Piano o sua Variante; pertanto, occorre dare evidenza alle attività di verifica svolte e dare conto dei relativi risultati.

Occorre integrare il capitolo 6.5.3 del Rapporto Ambientale, illustrando puntualmente le attività effettuate ai fini della verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni, anche in riferimento alla "Tavola dei vincoli" ed alla relativa Scheda dei vincoli".

A conclusione delle specifiche riserve formulate, si rammenta il rispetto di tutti gli adempimenti di tipo amministrativo di competenza del Comune in riferimento alla vigente normativa sulla VAS e che questa Amministrazione provvederà a formalizzare, nell'ambito del rilascio dell'Intesa sulla Variante al PSC, il Parere motivato anche sulla base dei pareri formulati dagli Enti con competenze in materia ambientale coinvolti nel procedimento di valutazione ambientale della Variante medesima, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m..

Studio di Incidenza

Le nuove previsioni di Variante non interessano il SIC-ZPS IT4010016 "Basso Trebbia", pertanto non si ritiene di esprimere valutazioni in merito alle incidenze che le previsioni stesse possono indurre sul predetto sito.

Si rammenta al Comune che, contestualmente alla trasmissione degli elaborati di Variante al PSC controdedotti, dovrà essere inviata a questa Amministrazione anche la determinazione dirigenziale di approvazione della Valutazione di Incidenza.

ASPETTI GEOLOGICO-AMBIENTALI E SISMICI

Riserve relative alle trasformazioni urbanistiche

35. Le schede-norma allegate alle Norme del PSC relative a **tutti gli Ambiti** oggetto di Variante devono essere corrette specificando le fasi di pianificazione a cui sono ricondotti gli approfondimenti sismici previsti dalla normativa vigente in materia, tenendo conto di quanto indicato nelle altre riserve sul tema.
36. **Tutti gli Ambiti** oggetto di Variante ricadono nelle Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (Tav. A1 del PTCP) e nelle Zone di protezione delle acque sotterranee, Settore B di ricarica (Tav. A5 del PTCP), queste ultime individuate solo nella tavola QC 2.2v e non presenti nelle schede-norma allegate alle Norme, né nella tavola PSC 3.2v e neppure nella Scheda dei vincoli. Occorre pertanto provvedere alla correzione degli elaborati di PSC e verificare la compatibilità degli interventi con le tutele di cui sopra, anche con riferimento agli obiettivi della pianificazione di bacino in materia di tutela delle acque (Piano di Gestione vigente), per quanto non rinviabile alla pianificazione

operativa/attuativa, laddove prevista.

37. Con riferimento all'**Ambito RPQ 01 in loc. Bosco di Sopra**, ubicato all'interno del geosito "Croara" ed attuabile senza pianificazione intermedia, considerato che per la sua realizzazione si prevede l'impianto di un corredo vegetazionale che valorizzi le diversificazioni topografiche dell'area, ma anche che l'art. 24bis di nuova introduzione nelle Norme del PSC impedisce, nel geosito, gli interventi di rimboschimento che ne mascherino le peculiarità geologiche, occorre perfezionare l'adeguamento al tema dei geositi, come richiesto nelle riserve dedicate, e conseguentemente provvedere, se necessario, ad una migliore definizione dei condizionamenti a cui si ritiene di subordinare l'attuazione dell'area.
38. L'**Ambito APC 01/DE 01 in loc. Cascina Raviola** oggetto di variante è interessato da attività estrattive in corso, al termine delle quali, secondo quanto dichiarato nella Relazione illustrativa, potrà essere attuata la nuova previsione urbanistica, a seguito dei previsti interventi di recupero. Si rileva tuttavia che la configurazione urbanistica dell'Ambito (sia quella proposta in variante sia quella vigente) presenta sostanziali differenze con le destinazioni finali delle aree estrattive come risultanti dal PAE, in parte già attuato e in parte in via di autorizzazione. Per quanto sopra e stante la generale prevalenza delle previsioni del PSC, occorre che quest'ultimo disponga idonee misure per armonizzare gli strumenti di pianificazione sottordinati, generali e di settore, operando le necessarie modifiche alla specifica scheda-norma dell'Ambito allegata alle Norme, tenendo conto degli impegni derivanti dalle autorizzazioni convenzionate che adempiono alle prescrizioni sul Progetto di cava scaturite dalle procedure di VIA.

Riserve relative all'adeguamento del PSC alla pianificazione sovraordinata

39. Con riferimento alle disposizioni vigenti in **materia sismica**, si tenga conto di quanto previsto dalla direttiva D.A.L. n. 112/2007, come recentemente aggiornata (D.G.R. n. 2193/2015), applicativa degli articoli 8 e 5 della L.R. n. 19/2008. A tal fine, oltre a provvedere alle opportune correzioni alle schede-norma allegate alle Norme del PSC relative agli Ambiti oggetto di Variante come indicato nella specifica riserva, valuti il Comune l'opportunità di provvedere contestualmente alla sistemazione delle schede dei restanti Ambiti e delle restanti parti del PSC (come suggerito in altre riserve), in adeguamento al nuovo assetto normativo, che comunque trova applicazione prevalendo sulle disposizioni meno restrittive. A tale proposito si ricorda che la disciplina di settore prevede ora che anche i Comuni classificati in Zona sismica 4 debbano svolgere, in sede di pianificazione strutturale e operativa, gli approfondimenti analitici necessari a valutare la compatibilità delle trasformazioni urbanistiche rispetto al rischio sismico. A tal fine si richiamano testualmente alcuni passaggi della D.G.R. n. 2193/2015, contenuti nel capitolo 5 dell'Allegato A al provvedimento, dove si dispone che:
- i Comuni, attuando gli indirizzi dei piani territoriali di area vasta (es. PTCP), devono adeguare i propri PSC, provvedendo a tal fine a realizzare la microzonazione sismica come indicato nei capitoli 3 e 4, nonché a corredare il Piano del conseguente apparato normativo;
 - i Comuni, in assenza di PSC già adeguati ai criteri previsti nei capitoli 3 e 4, al momento dell'elaborazione del POC provvedono direttamente allo svolgimento delle analisi di cui al par. 4.2, nonché a corredare il Piano del conseguente apparato normativo, per le parti di territorio interessate dai medesimi strumenti;
 - la microzonazione sismica di secondo livello è il livello di approfondimento minimo richiesto per l'approvazione del PSC.
40. In merito al recepimento nel PSC del tema dei **geositi**, riconosciuti beni di interesse pubblico e censiti nel catasto regionale (ultimo aggiornamento disposto con D.G.R. n. 8/2016), richiamando quanto già espresso in sede di Conferenza di Pianificazione si rilevano alcune mancanze a cui occorre far fronte, anche in vista dell'attuazione della trasformazione urbanistica RPQ 01 proposta in Variante, come indicato nella specifica

riserva. Si rileva, in linea generale, che il Piano manca degli approfondimenti richiesti dall'art. 21 delle Norme PTCP, come specificati nelle corrispondenti linee-guida, da svilupparsi a partire dalla scheda descrittiva assunta nel citato censimento regionale (disponibile on-line), valutando l'opportunità di richiamarla nelle Norme ed eventualmente inserirla nel QC del Piano. Per quanto riguarda in particolare l'art. 24bis di nuova introduzione nelle Norme di PSC, occorrerebbe inoltre un esplicito riferimento alla L.R. n. 9/2006, la quale stabilisce che il Comune è tenuto tutelare i valori scientifici, ambientali, culturali e turistico-ricreativi di dette aree, recependo ed integrando le disposizioni di cui all'art. 6, ferme restando le tutele di cui al D.Lgs. n. 42/2004. Occorrerebbe infine prevedere specifici indirizzi per la valorizzazione del sito, proprio a partire dal riconoscimento delle peculiarità descritte nella scheda sopra menzionata.

41. Occorre verificare ed eventualmente correggere i graficismi utilizzati nelle tavole PSC 3.1v, PSC 3.2v e PSC 3.3v per l'individuazione degli **impianti fissi di lavorazione degli inerti**, che al momento presentano qualche incongruenza. A tal fine si tenga anche conto dei contenuti del PIAE2011 e dell'eventuale PSQA (art. 55 Norme PIAE).
42. Si chiede di provvedere al recepimento nel PSC della disciplina dei **rifiuti** secondo quanto previsto dal PTCP vigente, operando sulle Norme, sulla tavola PSC 3.2v e sulla Scheda dei vincoli, nonché eventualmente sul QC (al momento si riscontra la sola presenza di una cartografia di sintesi nelle tavole del QC inserite in Variante).
43. Si condivide la **richiesta espressa dal Consorzio di bonifica** di inserire nella legenda della tavola QC 2.1v "Carta dei vincoli e delle tutele" i riferimenti normativi al RD n. 368/1904 e alle Norme del PAI e di inserire nelle Norme specifiche disposizioni relative alle prescrizioni idrauliche, in applicazione dei principi di invarianza idraulica e di regolazione degli scarichi meteorici. Si ritiene che la prima richiesta debba intendersi estesa anche alla tavola PSC 3.2 - Aspetti condizionanti e alla Scheda dei vincoli.
44. Nell'elaborato **QC 1v - Relazione integrativa** manca l'illustrazione della Variante al PTCP contenente modifiche alla cartografia delle fasce fluviali che riguardano anche il territorio comunale. Manca inoltre l'illustrazione del "Piano Alluvioni" recentemente approvato dall'Autorità di bacino del Fiume Po ed anche l'illustrazione dei contenuti introdotti dal "Piano di Gestione" (delle acque) approvato dalla medesima Autorità e già oggetto di revisione. Occorre quindi che il Comune provveda, in fase di controdeduzione, alle necessarie integrazioni.
45. Le tavole **QC 2.1v - Carta dei vincoli e delle tutele"** e **QC 2.2v - Limitazioni d'uso del territorio** risultano, in base all'elenco degli elaborati inserito nelle Norme e in considerazione dei rispettivi contenuti, come parte degli elaborati del Sistema D. Peraltro, taluni contenuti risultano già rappresentati nelle tavole QC D 2.1 e QC D 2.2 del PSC vigente, presenti anch'esse tra gli elaborati di Piano. Si ritiene quindi indispensabile razionalizzare i suddetti elaborati, omogeneizzandone i titoli e provvedere alle debite riproduzioni nell'ambito delle tavole PSC 3.3v e della Scheda dei vincoli. Si valuti anche l'alternativa, ispirata al principio di non-duplicazione disposto dalla normativa regionale, di non riprodurre, specialmente nel QC, tematismi che possono essere efficacemente rappresentati in altre parti del PSC (specialmente in quelle costitutive-prescrittive) o anche direttamente nei Piani sovraordinati, se opportunamente richiamati. Occorrerà in ogni caso garantire la coerenza delle scelte effettuate con le indicazioni contenute nell'art. 11 "La Carta unica del territorio - Tavola dei vincoli" delle Norme del PSC.
46. Nelle tavole **QC 2.1v/2.2v** dovrebbero essere considerate anche le modifiche derivanti dalla Variante al PTCP adottata con delib. C.P. n. 71 del 20/12/2013, di prossima approvazione e di interesse per il territorio comunale. Nelle medesime tavole dovrebbero essere inoltre rappresentati i limiti e condizionamenti posti dalla pianificazione di bacino, in particolare le mappature del "Piano Alluvioni" di recente approvazione, eventualmente in un riquadro a scala di minor dettaglio, indicando in legenda gli estremi di approvazione e la direttiva attuativa approvata con D.G.R. n. 1300/2016. Ad ulteriore integrazione, anch'essa in via schematica di minor dettaglio, dovrebbe essere considerato anche il vigente "Piano di Gestione" (delle acque). Nella tavola QC 2.2v, il riquadro di minor

dettaglio implicitamente relativo alla materia sismica manca di un titolo adeguato e delle corrette specificazioni terminologiche e normative. Si provveda alle necessarie correzioni e alle corrispondenti riproduzioni nelle parti prescrittive del PSC, valutando l'alternativa già enunciata nella riserva precedente in merito al principio di non-duplicazione.

47. Relativamente all'elaborato **PSC 1v – Relazione**, si evidenziano le seguenti criticità, a cui occorrerà rimediare in sede di controdeduzione:

- Il titolo riportato sull'elaborato non corrisponde a quello indicato nell'elenco presente nelle Norme di PSC.
- Nella Relazione si dichiara che la Variante non interviene sul quadro del dissesto del PSC, che rimane pertanto confermato (rif. Relazione B.1 del QC e Tav. QC B.2), dando atto che con il PSC erano state effettuate revisioni rispetto ai quadri di riferimento allora vigenti e che in caso di difformità con il PTCP2007 debbano valere le disposizioni più restrittive, e infine evidenziando che le informazioni contenute negli elaborati vigenti sono state riprodotte nella Tav. QC 2.2v e nella Tav. PSC 3.2v, adeguatamente normate dal PSC vigente. Rispetto a quanto dichiarato, riscontrato che quest'ultima specificazione non risulta presente nelle Norme di PSC e che la Variante interviene sugli articoli relativi alle classi di fattibilità e propone una revisione della tavola PSC 3.2, si è ritenuto di proporre specifiche riserve per agevolare la corretta interpretazione e applicazione del PSC, tenendo conto delle affermazioni di cui sopra. Si rinvia pertanto alle suddette specifiche riserve formulate con riferimento agli elaborati citati, per le correzioni del caso.
- Per quanto riguarda la descrizione e valutazione geologica delle previsioni urbanistiche del PSC (pagg. 55 e seguenti della Relazione), considerato che la DAL n. 112/2007 in materia sismica, come aggiornata, dispone per i Comuni in Zona sismica 4 l'obbligo di acquisire, come contenuto minimo del PSC, le analisi di primo e secondo livello di approfondimento, in vista del futuro adeguamento del Piano su tale materia, quando si provvederà alla microzonazione sismica di tutte le nuove previsioni, è necessario almeno correggere in questa sede le indicazioni che rinviano i suddetti approfondimenti analitici alla fase di progettazione esecutiva, garantendo la coerenza con le schede-norma allegate alle Norme. Si ricorda, a tale proposito, che le medesime indicazioni erano già state formulate in sede di Conferenza di Pianificazione, con riferimento al Documento Preliminare.
- Sarebbe opportuno mettere in luce, in Relazione ed eventualmente anche nelle schede-norma allegate alle Norme, i profili di compatibilità con gli strumenti di pianificazione di bacino, Piano di Gestione (delle acque) e "Piano Alluvioni".
- Con riferimento al PGRA, cd "Piano Alluvioni" dell'Autorità di bacino, a pag. 116 si indica come normativa di riferimento una Variante al PAI di coordinamento con il PGRA che al momento non può considerarsi come unica e prevalente per l'applicazione del PGRA. Per perfezionare le individuazioni di cui sopra si propone di citare le misure di salvaguardia contenute nel "considerato che" delle Delibere del Comitato Istituzionale n. 5/2015 (di adozione del PGRA) e n. 5/2015 (di adozione del Progetto di Variante al PAI di coordinamento con il PGRA), come mediate dal provvedimento regionale approvato con D.G.R. n. 1300/2016.
- Diversamente da quanto indicato in Relazione, la tavola PSC 3.1v non pare individuare la probabile collocazione del nuovo depuratore del capoluogo comunale, presente invece nella tavola PSC 3.2v. A tale proposito si ritiene opportuno che il Comune effettui una prima verifica di compatibilità di tale previsione con le tutele stabilite dalla pianificazione generale e di settore, ferme restando le valutazioni pertinenti alla pianificazione operativa e progettazione, tenendo conto che dal parere ATERSIR pare emergere l'intenzione del gestore di potenziare gli impianti esistenti nell'area (cartografati nella tavola PSC 3.1v, come già nella PSC 3.1), ma non di realizzarne di nuovi.

48. Relativamente alla tavola **PSC 3.2v – ASPETTI CONDIZIONANTI**, si evidenziano le seguenti criticità, a cui occorrerà far fronte in sede di controdeduzione:

- Le fasce fluviali del PAI ricadenti nel territorio comunale non dovrebbero essere rappresentate, non costituendo al momento "aspetto condizionante" secondo quanto stabilito nell'Intesa per il coordinamento PTCP-PAI siglata il 12/04/2012.
- Le fasce fluviali del PTCP dovrebbero essere individuate in conformità al PTCP vigente, tenendo conto della Variante al PTCP di imminente approvazione, comportante modifiche delle delimitazioni in loc. Pizzilgherra.
- I tematismi relativi alle attività estrattive presentano alcune anomalie nel titolo della sezione di legenda e in talune sue voci (ad es. "escavazione secondo precedente PIAE") che dovrebbero essere corrette o precisate.
- Il riquadro relativo al reticolo idrografico non pare significativo alla scala utilizzata. Se si è inteso fornire un'individuazione puramente indicativa si suggerisce di rinviare ad altre parti del Piano (QC e/o tavola dei vincoli) per la consultazione di dettaglio.
- Il riquadro relativo agli "elementi di instabilità dei versanti" presenta diverse incongruenze a cui occorre rimediare. In primo luogo la scala utilizzata rende problematica la lettura della cartografia, quindi se si è inteso fornire un'individuazione puramente indicativa si suggerisce di rinviare ad altre parti del Piano (QC e/o tavola dei vincoli) per la consultazione di dettaglio. Inoltre, il titolo del riquadro pare inappropriato rispetto ai contenuti cartografati, che comprendono tematiche relative sia al rischio di dissesto che al rischio sismico. In più, per quanto riguarda le componenti sismiche si ritiene che gli elementi rappresentati vadano messi in relazione alle tavole del PTCP (comunque operative, indipendentemente dagli adeguamenti comunali), oltre che agli altri elaborati del PSC, come sopra indicato. Analogamente, le componenti relative al dissesto dovrebbero essere messe in relazione alle tavole del PTCP (comunque operative, indipendentemente dagli adeguamenti comunali, e articolate secondo specifiche categorie), oltre che agli altri elaborati del PSC, come sopra indicato. Ciò anche in coerenza con quanto richiesto dalle riserve relative ad altri elaborati di Piano.
- In cartografia devono trovare adeguata rappresentazione le zone di protezione delle acque sotterranee, ora presenti solo nella tavola QC 2.2v.
- In cartografia dovrebbero trovare adeguata rappresentazione i contenuti cartografici della pianificazione di bacino, in particolare quelle del Piano di Gestione (delle acque) e quelle del "Piano Alluvioni" (PGRA), anche utilizzando riquadri di carattere indicativo, corredati dagli opportuni rinvii a norme e a cartografie di maggior dettaglio (QC e/o tavola dei vincoli), valutando l'opportunità di eliminare le cartografie di sintesi dei suddetti piani allegate alle Norme.
- Occorre correggere e aggiornare l'elaborato garantendone la coerenza con le modifiche introdotte ad altre parti del Piano.

49. Le **Norme** del PSC (elaborato **PSC 2v**) devono essere perfezionate secondo quanto indicato ai seguenti punti:

- Le norme non contengono alcun articolo specifico rivolto alla disciplina del **rischio di dissesto** e a quella del **rischio sismico**, ma solo riferimenti indiretti al tema (nell'art. 14 "Fattibilità geologica per le azioni di piano"), peraltro non del tutto corretti. Pur considerando la volontà del Comune di rinviare ad altra Variante l'adeguamento del PSC alle materie di cui sopra, si riterrebbe comunque opportuno, al fine di agevolare la consultazione del Piano (e considerato che la Variante propone modifiche all'art. 14 sopra menzionato), che il testo normativo fosse integrato con i dovuti richiami alle discipline di settore e con i riferimenti ai documenti del PSC interessati, in coerenza con le modifiche apportate all'art. 14 e ad altre parti del Piano in risposta ad altre riserve

sul tema, a cui si rinvia.

- In virtù dei principi di semplificazione e non duplicazione disposti dalla L.R. n. 20/2000, occorre razionalizzare, e al contempo correggere, tutte le parti relative al reticolo idrografico, ora distribuite fra l'**art. 12**, l'**art. 18** e l'**art. 18bis**, inserendo i corretti rinvii cartografici e, ove possibile, i rinvii alle disposizioni già dettate da Piani vigenti, compresi quelli di bacino (segnatamente il PGRA, attuato secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 1300/2016, e il PAI, la cui applicazione è mediata dall'Intesa sottoscritta il 12/04/2012), garantendo la coerenza con i riferimenti normativi contenuti in altri elaborati del PSC, in particolare con la Tavola PSC 3.2v "Aspetti condizionanti" e la Scheda dei vincoli. A tal fine, si ricorda la necessità di non introdurre vincoli che ricalcano vincoli già esistenti (ad es. il punto 4.5 dell'art. 18 potrebbe essere eliminato, in considerazione delle norme di polizia idraulica già vigenti sui corsi d'acqua pubblici, ai sensi del R.D. n. 523/1904, e sul reticolo di bonifica, ai sensi del R.D. n. 368/1904).
- Le attività estrattive sono regolate da quanto definito dal PAE e dal PIAE, come indicato all'**art. 13**, ma anche dalla progettazione degli interventi estrattivi e di sistemazione finale, come scaturiti dagli esiti della procedura di Verifica (Screening) o di VIA a cui è soggetta, oltre ai contenuti delle singole autorizzazioni convenzionate, con l'obbligo di garantire la coerenza tra le destinazioni finali dell'area di cava con quanto pianificato in sede di PSC. Si valuti se integrare l'articolo con il suddetto riferimento, comunque operativo.
- Nell'**art. 14** relativo alla "Fattibilità geologica per le azioni di piano" si fa riferimento alle Tavole PSC 4.X e non all'elaborato PSC 4v "Fattibilità geologica per le azioni di piano - Relazione integrativa", che tuttavia contiene, sebbene per le sole aree oggetto di Variante, i contenuti sismici richiesti dalle direttive regionali vigenti, che costituiscono parte del PSC (la microzonazione sismica dovrebbe rientrare tra gli aspetti condizionanti del Piano). Si ritiene quindi indispensabile integrare le Norme con le opportune specificazioni relative al tema e provvedere alle eventuali conseguenti sistemazioni dei restanti elaborati di Piano.
- Nell'**art. 14** si afferma che *"le indicazioni riportate non sostituiscono né surrogano"* le indagini previste dalle NTC2008. Si ritiene utile che la norma precisi, inoltre, che restano ferme, prevalendo sulle suddette indicazioni in caso di incongruenza, le disposizioni in merito alla regolamentazione delle aree in dissesto, alla prevenzione del rischio sismico e alla tutela fluviale e idraulica stabilite dalle norme e dai Piani vigenti.
- In più parti delle classi e sottoclassi di "fattibilità geologica" descritte e disciplinate nell'**art. 14** si richiama l'esigenza di condurre approfondimenti sismici di secondo o terzo livello di approfondimento *"nella fase di progettazione esecutiva"*. Tale indicazione è scorretta, dal momento che tutte le analisi di cui alla DAL n. 112/2007 devono essere soddisfatte in sede di pianificazione e il livello minimo di approfondimento che deve essere soddisfatto dal PSC è il secondo, ovvero quello che corrisponde alla microzonazione sismica del territorio. Occorre pertanto correggere tale indicazione. Si tenga anche presente che, laddove una previsione urbanistica ricada all'interno o nell'area di influenza di corpi franosi individuati nelle cartografie vigenti, le verifiche di stabilità di cui al terzo livello di approfondimento vanno assunte nell'ambito di uno studio e una classificazione del rischio di tutto il corpo di frana, da assumere nello strumento urbanistico generale (PSC), secondo quanto richiesto dalle norme vigenti. Anche tale indicazione dovrà trovare idoneo spazio nelle Norme del PSC e dovranno, per contro, essere eliminati o precisati tutti i riferimenti contenenti indicazioni scorrette o potenzialmente fuorvianti. Dovranno inoltre essere corrette quelle parti della norma in cui si afferma che nelle fasce fluviali A e B l'edificabilità sarebbe preclusa, anziché limitata a determinati interventi, come previsto dai piani sovracomunali vigenti.
- Le sorgenti e le risorgive non sono soggette alla medesima disciplina e peraltro non risulta che le seconde siano presenti nel territorio comunale. Occorre pertanto rivedere l'**art. 19** migliorandone l'interpretazione e applicazione, rinviando all'**art. 19bis** e/o all'**art. 27, paragrafo c**, eventualmente da modificare per opportuno coordinamento,

distinguendo chiaramente le tutele di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006 relative alle captazioni ad uso potabile.

- L'**art. 24bis** relativo alla disciplina dei geositi deve essere modificato considerando quanto indicato nella riserva generale sul tema, a cui si rinvia.
- L'**art. 28** relativo alla gestione degli spandimenti dovrebbe essere integrato con il riferimento al Regolamento regionale n. 1/2016 e al DM del 25/02/2016 e conseguentemente aggiornato evidenziando chiaramente eventuali disposizioni integrative di livello comunale, se esistenti.
- All'**art. 34**, comma 1, si propone di concludere il periodo con: "*, come previsto in attuazione del PIAE*". Si riterrebbe inoltre utile qualificare in maniera più comprensibile l'atto regionale citato al comma 2.
- Si evidenzia, relativamente all'**art. 51**, pur non oggetto di Variante, che la disciplina che regola il deflusso minimo vitale è attuata dagli Enti competenti in materia di concessioni, secondo quanto disposto dagli articoli 50 e seguenti del Piano regionale di Tutela delle Acque, nonché dalla Delibera CI n. 17/2004 dell'Autorità di bacino del fiume Po, secondo gli obiettivi definiti dal Piano di Gestione (delle acque) della medesima Autorità.
- I titoli degli **Allegati cartografici** in formato A3 individuati con le lettere **A, B, C e D relativi alla pianificazione di bacino** presentano alcune omissioni/imprecisioni che dovranno essere opportunamente risolte, valutando al contempo l'opportunità di ricollocare tali individuazioni nell'ambito della tavola PSC 3.2v, da ritenersi più pertinente, secondo quanto indicato nelle riserve ad essa relative.
- Occorre correggere e aggiornare l'Allegato E alle Norme, riguardante le schede-norma, coordinandone i contenuti con le modifiche introdotte a tutte le parti del PSC.

50. Relativamente all'elaborato **Scheda dei vincoli**, si evidenzia che alcune parti dei punti 4.1 "Corsi d'acqua superficiali", 4.2 "Tutela qualità delle acque", 4.3 "Piano alluvioni", 5.1 "Vincolo idrogeologico", 5.2 "Vincolo che disciplina le Fasce di rispetto (tutela) del reticolo idraulico di bonifica", 5.3 "Vincolo che disciplina gli scarichi delle acque meteoriche e l'applicazione dell'invarianza idraulica", 5.4 "Rischio di dissesto", 5.5 "Rischio sismico" e 6.3 "Rispetti delle infrastrutture e dei luoghi" presentano inesattezze che dovranno essere corrette, in coerenza con quanto richiesto dalle riserve relative agli altri elaborati di Piano. L'elaborato dovrà essere inoltre integrato con i vincoli relativi a tutte le tutele vigenti, rappresentate in altre parti del PSC e nella pianificazione sovraordinata.